

Determinazione 7 giugno 2023 n. 1/2023

Aggiornamento, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 dei valori di riferimento per il calcolo degli indici di cui all'allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS, rilevanti ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 7 giugno 2023

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 714/2022/R/GAS);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità (di seguito: Direzione Infrastrutture) 28 giugno 2016, n. 16/2016 (di seguito: determinazione n. 16/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 28 dicembre 2018, n. 15 (di seguito: determinazione n. 15/2018).

Considerato che:

- l’articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall’altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l’effettuazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
- con la deliberazione 714/2022/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 118/2022, l’Autorità ha aggiornato le disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale; in particolare, l’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS contiene previsioni volte:
 - a consentire la valutazione degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di proprietà degli Enti locali oltre che delle porzioni di proprietà del gestore;
 - a snellire il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, mediante l’introduzione:
 - in sostituzione del regime ordinario individuale per Comune di cui al comma 3.1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, del regime denominato “regime ordinario accelerato per Comune”;
 - in sostituzione del regime semplificato d’ambito *ex* legge 124/17 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, il regime aggregato d’ambito *ex* legge 118/22 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS.

Considerato che:

- in relazione ai requisiti per l’adesione al regime ordinario accelerato per Comune, di cui alla sezione III dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS:
 - il comma 14.1 dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che l’*iter* procedurale di verifica da parte dell’Autorità comprenda i seguenti stadi:
 - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) verifica:
 - dell’attestazione di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà del gestore;
 - dell’attestazione di esclusiva applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà dell’Ente locale;
 - il comma 14.2 dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS nei casi in cui la verifica di cui al comma 14.1, lettera a) sia positiva e si attesti l’applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 in conformità alle disposizioni di cui al comma 14.1 lettera b), prevede che si proceda ad eseguire i seguenti *test*:

- a) allineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB, secondo i criteri di cui all'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS;
- b) analisi per indici, secondo i criteri di cui all'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS;
- il comma 14.3 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che nei casi in cui:
 - a) uno dei due *test* di cui al comma 14.2 dia esito positivo, il VIR si ritiene idoneo ai fini tariffari;
 - b) entrambi i *test* di cui al comma 14.2 diano esito negativo, si procede secondo le disposizioni di cui all'articolo 19;
- il comma 19.1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, nei casi di cui al comma 14.3 lettera b), la stazione appaltante proceda a rendere disponibile all'Autorità, tramite piattaforma informatica, la documentazione integrativa secondo i criteri di cui ai commi 19.2 e 19.3;
- il comma 19.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche relative al gestore uscente, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - d) prospetto riepilogativo dei dati rilevanti per le verifiche;
 - e) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 226/11;
- il comma 19.3 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche relative all'Ente locale, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) la documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) prospetto riepilogativo dei dati rilevanti per le verifiche.

Considerato che:

- l'articolo 18.1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del *test* previsto dall'articolo 17 dell'Allegato A, l'Autorità proceda all'analisi per indici. Ai fini dell'analisi per indici sono considerati i seguenti valori, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014:
 - a) costo medio costruzione condotte (euro/m);
 - b) costo medio impianto derivazione d'utenza (euro/impianto);
 - c) costo medio impianto derivazione d'utenza per punto di riconsegna (euro/pdr);

- d) costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- e) costo per rinterri e rifianco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- f) ripristino binder (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- g) ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m).

Considerato che:

- con la deliberazione 414/2014/R/GAS l'Autorità ha definito i valori di riferimento funzionali alla determinazione dei costi unitari *benchmark* da utilizzare nell'analisi per indici;
- gli indici di cui sopra sono riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A alla sopra citata deliberazione 414/2014/R/GAS.

Considerato che:

- il punto 5 della deliberazione 414/2014/R/GAS ha previsto che tali indici siano aggiornati annualmente, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la determinazione n. 16/2016 e con la determinazione n. 15/2018 si è proceduto, rispettivamente, per gli anni 2015 e 2016 e per gli anni 2017 e 2018, all'aggiornamento dei valori di riferimento degli indici riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS, applicando il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat, è pari rispettivamente, per gli anni 2019 e 2020 allo 0,6%, per gli anni 2021 e 2022 allo 0,7%, per l'anno 2023 al 2,8%.

Ritenuto che:

- si debba procedere all'aggiornamento, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, dei valori di riferimento degli indici riportati nelle tabelle di cui all'allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS, applicando il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi

DETERMINA

1. di aggiornare, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 i valori di riferimento degli indici di cui all'allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS, applicando il tasso di variazione del deflatore degli investimenti lordi, pari, rispettivamente, allo 0,6% per gli anni 2019 e 2020, allo 0,7% per gli anni 2021 e 2022, al 2,8% per l'anno 2023;

2. di riportare tali indici nell'Allegato A alla presente determinazione;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 7 giugno 2023

Il Direttore
Massimo Ricci